

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 226 DEL 04/12/2018

L'anno 2018 addì 04 del mese di dicembre alle ore 16:00 e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|------------------------|--------------|----------|
| ERRANTE FILIPPO | Sindaco | Presente |
| ANDREIS ROBERTO | Assessore | Presente |
| BASILE SEBASTIANA | Assessore | Presente |
| DI GIOVANNI SERGIO | Assessore | Presente |
| LUCENTINI LUCIA | Assessore | Presente |
| PENNATI AMOS | Vice Sindaco | Presente |
| RAIMONDO CARMINE FABIO | Assessore | Presente |

Totale presenti: 7

Partecipa alla seduta il Dott. MUSSO GIORGIO, Segretario Generale del Comune, che provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ERRANTE FILIPPO, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI.

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI.

RELAZIONE

Premesso che il Comune di Corsico promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale;

Considerato che si registra un numero sempre crescente di famiglie che, nonostante gli interventi di sostegno disposti a loro favore, non sono in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli minori;

Considerato, altresì, che in tali casi l'Autorità giudiziaria dispone l'applicazione di istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, che comportano l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali o comunque denominate;

Ritenuto opportuno disciplinare i criteri e le modalità di attivazione, gestione, erogazione e attuazione di tali inserimenti in maniera sperimentale e fino all'adozione di un unico regolamento da parte di tutti i Comuni facenti parte del Piano di Zona;

Visto il documento allegato al presente atto (All. A) ad oggetto "Linee guida per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semi-residenziali";

Visto il PEG/PDO per l'esercizio 2018-2020 approvato con atto di GC n. 98 del 3/5/2018;

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in maniera sperimentale e fino all'adozione di un unico regolamento da parte di tutti i Comuni facenti parte del Piano di Zona, le "Linee guida per



CITTA' DI CORSICO

l'inserimento di minori in strutture residenziali o semi-residenziali", che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A);

2. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Dlgs.vo 267/2000;



**CITTA'
DI CORSICO**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Sindaco
ERRANTE FILIPPO**

**Il Segretario Generale
MUSSO GIORGIO**

LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Art. 1 – PRINCIPI

1. Il Comune di Corsico promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di lingua, di religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti appositi interventi di sostegno non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei figli minori, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in strutture residenziali o semi-residenziali.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità di attivazione, gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali o comunque denominate dei minori:
 - residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Autorità in ottemperanza dell'art. 403 del Codice Civile.
 - residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora, a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;
 - residenti sul territorio comunale che vivono o potrebbero trovarsi in situazioni di grave rischio per la perdita dell'abitazione di famiglia;
 - non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del provvedimento di inserimento sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
 - e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado, per gravi ed accertati motivi, di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori del Servizio sanitario e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 4 – OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. Obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 5– PERMANENZA NELLE STRUTTURE

1. La permanenza in struttura deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o di un'adozione e comunque non oltre la maggiore età.
2. In situazioni particolari(ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa,impossibilità di rientro in famiglia, prosieguo amministrativo,ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato,la permanenza in struttura anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'Ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 6 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dal presente atto.
2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semi-residenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.
3. In particolare **in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica** è indispensabile che l'assistente sociale:
 - a) acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
 - b) acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.);
 - c) acquisisca l'impegno degli esercenti la potestà parentale a utilizzare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite Inail, ecc.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune di Corsico per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - d) provveda a sentire il minore come previsto dalla vigente normativa;
 - e) rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e aiuto attivati in favore del nucleo e che non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore;

- f) acquisisca copia del progetto elaborato da/con i servizi sanitari e la modalità di ripartizione delle spese.
4. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'inserimento in una struttura deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune di residenza a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia.
5. Qualora l'inserimento abbia **carattere d'urgenza**, il servizio Tutela Minori individua la struttura che possa offrire un'accoglienza immediata del minore e che sia compatibile con le caratteristiche del minore stesso (età, sesso, tipologia del disagio); la scelta sarà effettuata utilizzando gli elenchi messi a disposizione dalla Regione relativamente alle unità d'offerta autorizzate al funzionamento.
La ricerca sarà effettuata utilizzando gli strumenti di ricerca e comunicazione più efficaci di cui l'Ente dispone (posta elettronica, internet e/o telefono).
6. Qualora l'inserimento in struttura non debba avvenire in urgenza e si disponga di un tempo congruo per la programmazione dell'intervento, la valutazione delle proposte di inserimento dovrà avvenire tenendo conto sia della qualità che dell'economicità dell'offerta della struttura.
7. Una volta individuata la struttura presso cui collocare il minore, verrà acquisita la relazione dell'assistente sociale che descriva la proposta di intervento, copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento da parte della struttura individuata nella proposta d'inserimento e verrà predisposto l'atto amministrativo che impegna la spesa necessaria per la copertura dei costi della struttura.
8. A seguito dell'inserimento, l'assistente sociale che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento, coinvolgendo tutti i servizi istituzionalmente competenti, e formula una proposta al Responsabile del Settore comunale, che provvede a successivo inoltrare all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:
 - a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti i servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
 - b) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare;
 - c) assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
 - d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
 - e) vigilanza sul percorso di crescita del minore;
 - f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
 - g) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
 - h) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
 - i) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
 - j) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.
2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:

- a) predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
- b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
- c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
- d) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- g) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

Art. 8 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA

1. L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

Art. 9 – DIMISSIONI

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla struttura devono essere Concordate.
2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la stessa può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque essere valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.
3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata, sia nei tempi che nelle modalità, congiuntamente ai servizi coinvolti.

Art. 10 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE. SPERIMENTAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori alla spesa per l'inserimento dei minori nelle strutture comunque denominate.

Infatti con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.”*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza nr. 22678/2010.

2. I genitori compartecipano al pagamento della retta, tranne nei casi di ricovero ex art. 403 c.c., mediante rimborso al Comune che anticipa, in base alla propria capacità contributiva, valutata tramite l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità. A tale proposito si configurano 4 fasce ISEE di riferimento:
 - 0 - € 15.000,00= esenzione dalla compartecipazione
 - € 15.000,01= - € 30.000,00= compartecipazione pari al 5% dell'importo della retta mensile
 - € 30.000,01= - € 45.000,00= compartecipazione pari al 10% dell'importo della retta mensile
 - Oltre € 45.000,01= copertura totale della retta.Tali percentuali di compartecipazione si applicano nella misura del 50% (cioè dimezzate) per le rette mensili relative alla frequenza dei centri diurni.

La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE.

Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

3. L'impegno alla compartecipazione al costo della retta viene formalmente assunto dai genitori e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
4. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune e non sulla quota eventualmente di competenza dell'autorità sanitaria.
5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma la quota di ciascun minore oltre il primo è ridotta del 50% .
6. In caso di ricovero anche del genitore viene applicata la quota di compartecipazione per intero.
7. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
8. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune e a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Comune verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura di ricovero (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale, ecc).

In tal caso la quota di compartecipazione stabilita viene versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).

9. Il Comune di Corsico può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti dal presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio anche economico confermato da apposita relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali. Anche in tale caso, comunque, il Comune può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero.
10. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune mensilmente, o con altra cadenza concordata formalmente, tramite bonifico bancario.

Art. 11 – RECUPERO CREDITI

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 10 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero. Il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 12 - CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione. Ai fini dell'accertamento della situazione reddituaria o patrimoniale dei civilmente obbligati il Comune può attivare procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate o con la Guardia di Finanza.

Art. 13 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Per minore non accompagnato s'intende il soggetto minore di anni diciotto, che si trova in Italia non accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale o tutoria su di lui e che non vi è giunto per motivi di adozione o di emergenza umanitaria (da questa definizione sono esclusi i richiedenti asilo, i profughi e gli sfollati per i quali sono previste norme specifiche) o all'interno di progetti finalizzati.
2. Si tratta di minori che, senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, giungono in Italia da soli oppure che sono rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso, quindi abbandonati dai genitori o dalla persona responsabile, oppure che sono in compagnia di un adulto che non esercita la potestà o la tutela.
3. Sono da intendersi esclusi dalla definizione di minori stranieri non accompagnati i minori che siano stati affidati a parenti entro il quarto grado con provvedimento formale.
4. Quanto alla distinzione fra stranieri comunitari e stranieri extracomunitari, basata sull'appartenenza ad uno degli Stati della Comunità europea e quindi sul possesso della cittadinanza europea si fa riferimento alla distinzione, giuridicamente definita dal trattato di Maastricht¹, mentre per i minori stranieri extracomunitari e minori comunitari di Bulgaria e Romania, si fa riferimento alla collaborazione con gli istituti specificamente creati, Comitati e Organismi di protezione, attraverso gli Uffici Territoriali del Governo.
5. Rispetto all'accoglienza dei minori indicati ai commi precedenti del presente articolo, presenti sul territorio comunale, non arrestati né fermati ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.

488/88, il Comune provvede all'inserimento in idonee strutture, di norma, fino ai 18 anni, oppure può, attraverso la collaborazione delle comunità straniere presenti sul territorio, individuare una famiglia presso cui collocare il minore.

Art. 14 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

1. Per quanto non contemplato nel presente atto si applicano le norme vigenti in materia di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Le disposizioni del presente atto si applicheranno da gennaio 2019 ai nuovi inserimenti e a quelli in corso.



**CITTA'
DI CORSICO**

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
O SEMI-RESIDENZIALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 22/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Istituzionale
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale



**CITTA'
DI CORSICO**

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
O SEMI-RESIDENZIALI.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
COSTANZO CRISTINA
con firma digitale

Corsico, li 22/11/2018



Certificato di Esecutività
Delibera N. 226 del 04/12/2018

Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Oggetto: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI..

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/12/2018 al 21/12/2018 , ed è diventato esecutivo in data 17/12/2018.

Corsico li, 18/12/2018

Sottoscritta
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale